

[Home](#) [Settore Studi](#) [Giurisprudenza](#) [Rassegna](#)

RASSEGNA NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI N. 37/2024

[RASSEGNA](#)

NOTIZIARIO N 202 DEL 31 OTTOBRE 2024

A CURA DI:

[FEDERICA TRESCA - ETTORE WILLIAM DI MAURO: DIRITTO CIVILE E PUBBLICO](#)
[DEBORA FASANO: DIRITTO TRIBUTARIO](#)
[GRETA CECCARINI: DIRITTO EUROPEO E INTERNAZIONALE](#)

N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Corte di Cassazione.

I. Diritto civile e pubblico

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

***Cassazione, ordinanza, 18 ottobre 2024, n. 27042, sez. II civile**

Contratto d'opera intellettuale – Diffidenza e vizi dell'opera – Diritto al compenso – Risoluzione del contratto

Nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non richieda la risoluzione del contratto per inadempimento ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al compenso per la prestazione eseguita. La domanda risarcitoria non comporta la risoluzione del contratto, e le ragioni del committente possono trovare tutela in essa, purché non si tratti di vizi tali da rendere l'opera completamente inutilizzabile.

Cassazione, sentenza, 17 settembre 2024, n. 24942, sez. III civile

CREDITO - CREDITO FONDIARIO Mutuo fondiario - Risoluzione ex art. 1456 c.c. - Obbligo contrattuale del mutuatario di restituzione al mutuante - Permanenza - Conseguenze - Idoneità dell'atto di mutuo a fungere da titolo esecutivo - Sussistenza.

L'intervenuta risoluzione del mutuo fondiario, ex art. 1456 c.c., non incide sull'obbligo contrattuale del mutuatario di restituzione della somma mutuata, né rende totalmente inefficaci le pattuizioni contrattuali, con la conseguenza che l'atto pubblico che le contiene mantiene i propri requisiti di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.

EDILIZIA E URBANISTICA

***Cassazione, sentenza, 18 ottobre 2024, n. 27040, sez. II civile**

Azione di scioglimento della comunione – Costruzioni abusive – Regolarità edilizia

Il giudice non può disporre lo scioglimento di una comunione avente ad oggetto fabbricati abusivi o parti di essi senza osservare le prescrizioni dettate dall'art. 46 del D.P.R. 380 del 2001 e dall'art. 40, comma 2, della L. n. 47 del 1985. La regolarità edilizia del fabbricato costituisce condizione dell'azione di scioglimento della comunione e deve essere accertata attraverso la presenza di validi titoli edili riferibili all'immobile.

NOTARIATO

***Cassazione, sentenza, 25 ottobre 2024, n. 27709, sez. II civile**

Notaio e atto notarile - Responsabilità

Deve affermarsi la responsabilità disciplinare del notaio che provveda alla stipula di atti di alienazione (e non rileva se a titolo oneroso o gratuito), senza provvedere ad eseguire le visure ipotecarie e catastali, ancorché nell'atto si assuma la provenienza del bene in capo all'alienante da un acquisto a titolo originario, e che ometta altresì di dare avviso alla parte acquirente del potenziale pericolo sotteso all'acquisto.

Inoltre, a supporto delle esigenze di tutela dell'interesse della collettività, deve reputarsi la responsabilità anche per avere poi omesso nella redazione del Quadro "D" della nota di trascrizione, l'indicazione della provenienza da dichiarata usucapione (e non già accertata giudizialmente), onde assicurare a coloro che poi possono essere interessati all'acquisto del medesimo bene di avvedersi a loro volta del potenziale pericolo sotteso all'acquisto, quanto alla certezza della titolarità del bene in capo all'intestatario.

***Cassazione, sentenza, 24 ottobre 2024, n. 27588, sez. II civile**

Notaio e atto notarile - Responsabilità

La condotta del notaio che predispone contratti di compravendita e mutuo con clausole equivoche e ambigue, tali da indurre in errore le banche sulla reale entità del bene garantito, configura una violazione dei principi di chiarezza e trasparenza, integrando una sleale concorrenza e ledendo il decoro della classe notarile.

Cassazione, ordinanza, 19 agosto 2024, n. 22903, sez. L

NOTARIATO - IN GENERE Notai - Pensione d'inabilità - Presupposti - Fondamento - Art. 10, comma 1, lett. b), del Regolamento per l'attività di previdenza e solidarietà della Cassa nazionale del notariato - Natura - Illegittimità costituzionale - Esclusione - Fattispecie.

L'art. 10, comma 1, lett. b), del Regolamento per l'attività di previdenza e solidarietà della Cassa nazionale del notariato costituisce disposizione di carattere negoziale, che si sottrae al sindacato di costituzionalità, e - conformemente alle ragioni che l'ente, nella sua autonomia, ha attribuito alla tutela degli iscritti - deve essere interpretato nel senso che il riconoscimento della pensione d'inabilità presuppone l'esercizio in atto, o comunque giuridicamente possibile, delle funzioni notarili e l'impossibilità di darvi prosecuzione per una causa di inabilità sopravvenuta. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva rigettato il ricorso di un notaio, costretto a sospendere la propria attività molti anni prima per effetto di un provvedimento disciplinare).

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

***Cassazione, ordinanza, 15 ottobre 2024, n. 26774, Sezioni Unite**

Abitazione principale – Agevolazioni ICI – Famiglie non conviventi

La definizione di "abitazione principale" per le agevolazioni ICI, che include la dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari, solleva profili di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost., in quanto tale definizione potrebbe risultare discriminatoria e irragionevole, penalizzando ingiustamente le famiglie in cui i coniugi non convivono per ragioni diverse dalla disgregazione dell'unità familiare.

SOCIETÀ

***Consiglio di Stato, ordinanza, 15 ottobre 2024, n. 8248, sez. VI**

L'inclusione dei mandati fiduciari delle società fiduciarie tra gli istituti giuridici affini ai trust, in conformità agli obblighi di trasparenza e di prevenzione del riciclaggio delineati dalla Direttiva (UE) n. 2015/849, è conforme al principio di proporzionalità anche alla luce degli obblighi informativi e della vigilanza cui tali società sono già soggette, essendo le misure previste dalla Direttiva idonee a rafforzare ulteriormente la prevenzione di fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

SUCCESSIONI

***Cassazione, sentenza, 16 ottobre 2024, n. 26833, sez. II civile**

Coeredi – Divisione – Responsabilità verso il creditore

Il coerede che sia stato convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario è tenuto ad eccepire la propria qualità di obbligato *pro quota*, in virtù dell'esistenza di altri coeredi, mentre, laddove tale qualità sia sopravvenuta all'inizio di un processo originariamente introdotto nei confronti del *de cuius*, tra i coeredi si instaura una condizione di litisconsorzio necessario processuale, applicandosi conseguentemente la regola di cui all'art. 754 c.c., secondo la quale ciascuno di essi risponde, nei confronti del creditore, nei limiti della propria quota ereditaria.

II. Diritto tributario

*** Cassazione, ordinanza 15 ottobre 2024, n. 26800, sez. V**

Compravendita immobiliare -Procedura di registrazione telematica - Notaio rogante responsabile d'imposta- Parti sostanziali dell'atto obbligate al pagamento del tributo

Questa Corte ha, condivisibilmente, affermato che «il notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare, si sia avvalso della procedura di registrazione telematica ai sensi del d.lgs. n. 463 del 1997, è responsabile d'imposta, benché, ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, restino obbligate al pagamento del tributo le parti sostanziali dell'atto medesimo, alle quali, pertanto, è legittimamente notificato, in caso d'inadempimento, l'avviso di liquidazione» (Cass., Sez. 5, n. 17357 del 19/08/2020; v., altresì, Sez. 5, n. 15450 del 07/06/2019, nonché Cass. n. 30652/2021).

Imposta di registro- Art. 57, primo comma, TUR- Solidarietà - Omesso versamento dell'imposta da parte del notaio rogante- Questione di legittimità costituzionale infondata

Si è, inoltre, in modo pienamente condivisibile, affermato che in tema di imposta di registro, è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui prevede, ai fini della riscossione dell'imposta, la permanenza del vincolo di solidarietà a carico delle parti contraenti anche nel caso in cui il notaio rogante abbia omesso di provvedere al versamento delle somme destinate al pagamento. Nell'effettuazione di tale pagamento, infatti, il notaio non agisce in qualità di delegato alla riscossione o di esattore per conto dello Stato, ma in virtù dell'affidamento fiduciario delle predette somme, con la conseguenza che i danni derivanti da comportamenti scorretti o illeciti a lui eventualmente ascrivibili non sono ricollegabili al predetto vincolo di solidarietà, non attenendo al rapporto tra l'Amministrazione ed il contribuente, ma al rapporto negoziale che lega quest'ultimo al notaio, e non possono quindi tradursi nella violazione dei principi di egualianza e di capacità contributiva. (Sez. 5, Sentenza n. 13653 del 12/06/2009).

*** Cassazione, ordinanza 15 ottobre 2024, n. 26795, sez. V**

Imposte di donazione, registro e ipo-catastale- Conferimento beni in trust

La costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2, co. 47, d.l. 262/06, conv. in l. 286/06, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione; per l'applicazione dell'imposta di donazione, come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale; nel *trust* di cui alla l. 364/89, di

ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja 1^o luglio 1985, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile né nell'atto istitutivo né nell'atto di dotazione patrimoniale tra disponente e *trustee* - in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione - ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del *trust* medesimo (così Cass., Sez. T., 31 maggio 2022, n. 17749, che richiama Cass. nn. 13/21, 224/21, 22569/21, 2897/20, 5766/20, 7003/20, 29507/20, 8082/20, 19167/19, 16699/19, 21614/16).

Per tutti i *trust*, siano essi auto-dichiarati (e quindi con effetto solo segregativo e non di trasferimento di beni) o con trasferimento di beni, l'atto di dotazione è presupposto applicativo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale non in misura proporzionale ma in misura fissa (rispettivamente in forza dell'art. 11, parte prima o dell'art. 4, parte seconda, della tariffa allegata al d.P.R. 131/1986, e in forza dell'art. 10, comma 2, d.lgs. 347/1990, quale atto "che non importa trasferimento di proprietà di beni"), ed è, per l'imposta sulle donazioni, "neutro" (ferma restando l'applicazione dell'imposta sulle donazioni all'atto del trasferimento al beneficiario finale qualora l'atto sia non solo gratuito ma liberale e con esclusione invece dell'imposta sulle donazioni in caso di atto non liberale ma in funzione solutoria» (così Cass., Sez. V, 15 luglio 2022, n. 22293).

* Cassazione, ordinanza 18 ottobre 2024, n. 27081, sez. V

Curatore dell'eredità giacente- Obbligo di pagare l'imposta di successione- Limiti

Il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 28, comma 2, e 31 del D.Lgs. n. 346 del 1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è tenuto, ai sensi dell'art. 36, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 346 del 1990, al pagamento del relativo tributo, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso, sui quali cade la responsabilità patrimoniale.

* Cassazione, ordinanza 18 ottobre 2024, n. 27093, sez. V

Imposta di registro- Registrazione contratto preliminare - Somma corrisposta a titolo di caparra confirmatoria- Risoluzione consensuale del preliminare - Diritto al rimborso

Questa Corte ha chiarito che: - (...) essendo dovuta per i contratti preliminari "di ogni specie" solo l'imposta fissa - quale imposta sull'atto, non sui suoi effetti, come prescrive la Legge di registro, art.1, anche quello in esame deve, in origine, scontare tale imposta (...); - Quanto all'imposta proporzionale da versare in anticipo sugli acconti, si osserva che simile eccezione - per cui l'imposta è (parzialmente) dovuta in relazione ad un atto ancora da stipulare - è totalmente priva di ragion d'essere allorché, non essendo pervenute le parti alla conclusione del contratto definitivo di trasferimento di diritti sul bene, l'acconto sia stato (o debba essere) restituito. -A questo proposito, non vale osservare che nessuna norma prevede la restituzione dell'imposta versata sull'acconto, in eccedenza rispetto alla misura fissa, quando il contratto definitivo venga a mancare. -In realtà, la disposizione eccezionale prevedente l'anticipazione d'imposta, da computare in quella "principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo" - come recita, infine, la nota aggiunta all'articolo 10 della Tariffa - non può essere estesa dall'interprete al diverso caso in cui la registrazione del contratto definitivo non segua affatto, per mancata stipula di questo. In tal caso, l'imposta parziale, anticipatamente versata, risulta indebitamente trattenuta dal fisco che, perciò, è tenuto alla restituzione in base ad una regola di carattere generale, di cui è traccia evidente nel D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77 (così Cass., Sez. T, 15 giugno 2007, n. 14028).

La tassazione del contratto preliminare è una mera anticipazione del carico tributario dovuto per la stipula del contratto definitivo, in quanto solo con la stipula del contratto definitivo il contribuente manifesta la propria capacità contributiva: pertanto, da un lato, la tassazione con l'imposta proporzionale dell'acconto del contratto preliminare, a prescindere dal contratto definitivo, rappresenterebbe un prelievo non supportato da alcuna manifestazione di capacità contributiva; dall'altro appare una valutazione incongrua a fronte di una tassazione del definitivo in misura fissa. Se si aderisce a questa tesi, deve necessariamente darsi ingresso anche ad un diritto al rimborso dell'importo pari alla maggiore tassazione del contratto preliminare rispetto al contratto definitivo, con la conseguenza che tale tassazione verrebbe applicata solo temporaneamente, con la consapevolezza che, in caso di mancata stipula del definitivo, essa darà luogo a un diritto di rimborso (così, Cass., Sez. T., 27 giugno 2021, n. 17904 e, nel medesimo senso dell'unitarietà logico-giuridica della sequenza preliminare-definitivo anche agli effetti fiscali, v. Cass., Sez. T., 15 dicembre 2017, n. 30192).

*** Cassazione, ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27293, sez. V**

Imposta di registro- Costituzione diritto di superficie su terreno con destinazione agricola- Esclusa aliquota del 15%

La "costituzione" del diritto di superficie su terreni da parte di cedente- costituente non segue le regole dettate per gli atti aventi per oggetto il trasferimento. Ciò in quanto il diritto di superficie si "costituisce" e non si "trasferisce". Già questa Corte con sentenza n. 16495 del 2003 ha distinto gli atti traslativi da quelli costitutivi di diritti reali di godimento (quali le servitù prediali) individuando gli atti di costituzione dei diritti reali in quelli che determinano una mera compressione del diritto di proprietà ma non un trasferimento del diritto immobiliare (così v. Cass., Sez. T, n. 22201/2019, Cass., Sez. T, n. 22200/2019, Cass., Sez. T, n. 22198/2019 e Cass., Sez. T, n. 22199/2019). Del resto, laddove il legislatore ha voluto tassare anche gli atti di costituzione lo ha espressamente previsto. Per quanto sopra espresso si deve dissentire dalle argomentazioni illustrate in ricorso dall'Agenzia delle entrate, laddove si assume che, con la circolare n. 36/E/2013, si è data la corretta interpretazione del disposto dell'art. 1 della tariffa, nel senso che avrebbe assimilato, ai fini dell'applicabilità dell'aliquota del 15%, gli atti costitutivi di diritti reali a quelli traslativi, non potendo attribuirsi valore vincolante alle circolari interpretative dell'Agenzia delle Entrate.

*** Cassazione, ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27398, sez. V**

Imposta di registro- Cessione quote societarie e fusione per incorporazione- Esclusa riqualificazione nei termini di cessione d'azienda

Nel caso di specie, la riqualificazione della complessiva operazione nei termini di una cessione d'azienda è derivata dall'analisi di una pluralità di negozi giuridici distinti (la cessione delle quote (...) e la fusione per incorporazione (...)), non più consentita alla stregua dello *jus superveniens*.

In quest'ottica, la cessione totalitaria di quote societarie è soggetta ad una disciplina codicistica difforme da quella che regola la cessione d'azienda, sotto il profilo sia del regime di responsabilità dei debiti, sia della continuazione della medesima attività imprenditoriale, il che osta alla possibilità di qualificare la cessione di quote quale cessione d'azienda, in mancanza di elementi intrinseci all'atto soggetto a registrazione da cui inferire una diversa volontà delle parti (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7470 del 20/03/2024). In particolare, in caso di cessione totalitaria di partecipazioni societarie, l'imposta di registro è sempre liquidata in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 della Tariffa parte I, TUR, poiché è preclusa all'Amministrazione finanziaria – che non può valorizzare elementi extratestuali o atti collegati - la riqualificazione della fattispecie nei termini di cessione indiretta di azienda, in virtù dell'art. 20 TUR, restando estraneo a tale contratto, in coerenza con la sua intrinseca natura ed i suoi effetti giuridici, il trasferimento dell'azienda appartenente alla società di persone o di capitali (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7495 del 20/03/2024). Ciò in quanto, in tema di imposta di registro, gli atti diversi ed ulteriori rispetto a quello oggetto di registrazione, realizzati in precedenza e caratterizzati da funzione ed effetti propri, integrano elementi extratestuali non suscettibili di considerazione ai fini della riqualificazione ex art. 20 TUR, ancorché menzionati, enunciati o riportati nell'atto da registrare (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 4798 del 22/02/2024).

*** Cassazione, ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27407, sez. V**

Imposta di registro -Conferimento d'azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria- Esclusa riqualificazione nei termini di cessione d'azienda

Deve darsi continuità alla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione che ha escluso la riqualificazione in cessione di azienda del trasferimento delle partecipazioni societarie: "In tema di imposta di registro, le operazioni strutturate mediante conferimento d'azienda seguito dalla cessione di partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una cessione d'azienda e non configurano, di per sé, il conseguimento di un indebito vantaggio realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario (fatta salva l'ipotesi in cui tali operazioni siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà di acquisire direttamente l'azienda). Oggetto di tassazione è infatti il solo atto presentato per la registrazione attesa l'irrilevanza, alla luce delle sentenze n.158 del 2020 e n. 39 del 2021 della Corte Costituzionale, degli elementi extratestuali e degli atti collegati in coerenza con i principi ispiratori della disciplina dell'imposta di registro" (tra le molte, Sez. 5 - , Ordinanza n. 25601 del 21/09/2021; vedi anche Sez. 5 -, Ordinanza n. 33368 del 30/11/2023, e Sez. 5 - , Ordinanza n. 4798 del 22/02/2024).

*** Cassazione, ordinanza 23 ottobre 2024, n. 27519, sez. V**

Imposta di registro-Art. 37, comma 1, TUR - Sentenza che definisce il giudizio

In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sentenza che definisce il giudizio - anche solo parzialmente e pur non passata in giudicato - è soggetta a tassazione, sicché l'Ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione, emettendo il corrispondente avviso, il quale è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, inerenti all'atto in sé, al procedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell'imposizione. Né l'eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, incide sull'avviso di liquidazione, integrando, piuttosto, un autonomo titolo per l'esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta da far valere separatamente e non nel medesimo procedimento." (così Cass., Sez. 6- 5, Ordinanza n. 12736 del 05/06/2014; conf. Cass., Sez. 6- 5, Ordinanza n. 12023 del 16/05/2018).